



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 aprile 2008 (19.05)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2007/0198 (COD)

6989/2/08
REV 2

ENER 62
CODEC 268

NOTA

n. prop. Com: 13048/07 ENER 224 CODEC 951

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Si allega per le delegazioni una versione aggiornata del testo consolidato della proposta in oggetto (cfr. DS 643/07; tutte le modifiche al regolamento attuale proposte dalla Commissione sono **in grassetto sottolineato**), con proposte redazionali aggiornate per gli articoli 1, 2bis ter, 2 ter, 2 ter bis (nuovo), 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies [soppresso], 2 septies, 2 nonies, paragrafo 3, 5, 6, paragrafo 6, 7, paragrafo 1, 7 bis e 8, paragrafi 3 e 4, tenendo conto delle discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo "Energia, il 26 marzo 2008. Inoltre un numero considerevole di modifiche relative ai compiti dell'REGST e dell'Agenzia è tratto da recenti documenti di lavoro della Commissione, per le quali occorre la verifica del Servizio giuridico del Consiglio.

Tutte le modifiche apportate alla proposta della Commissione sono evidenziate (*corsivo*), le modifiche introdotte più di recente sono in *corsivo sottolineato*.

Resta inteso che il testo in allegato rispecchia soltanto lo stato attuale dei lavori e non può essere considerato un testo approvato. Resta inteso inoltre che le delegazioni e la Commissione hanno ancora riserve (d'esame), in generale o sull'una o l'altra disposizione specifica.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1228/2003
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2003**

relativo alle condizioni di accesso alla rete
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

.....

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo [.] un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente con una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato. Prevede i meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/ /CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹, ad eccezione della definizione di interconnector che è sostituita dalla seguente:

"interconnettore" una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

- a) "autorità di regolamentazione", le autorità di regolamentazione di cui all'articolo **22 bis**, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE;
- b) "flussi transfrontalieri", un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 3. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;
- c) "congestione", una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;
- d) "esportazione dichiarata di energia elettrica," l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete ("importazione dichiarata") nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- e) "flussi in transito dichiarato", circostanza in cui avviene una "esportazione dichiarata" di energia elettrica e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;
- f) "importazione dichiarata di energia elettrica," il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica ("esportazione dichiarata") in un altro Stato membro;
- g) "nuovo interconnettore", un interconnettore non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

¹ G U L

h) "Agenzia", l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. ...²

Articolo 2 bis bis³

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1. Quando riceve la notifica di certificazione di un GST in conformità dell'articolo 8ter della direttiva xx, la Commissione **la esamina non appena ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con gli articoli 8, paragrafo 1, 8bis o 8ter, paragrafo 2, della direttiva xx e in ogni caso se un'impresa ha una struttura proprietaria complessa o se è coinvolta un'impresa di un paese terzo⁴, **decide** di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso, la Commissione invita l'autorità di regolamentazione e il gestore del sistema di trasmissione interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.**

2. Se ha deciso di **esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, prende una decisione definitiva volta a:**

a) **non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione; oppure**

b) **imporre all'autorità di regolamentazione di [.] **revocare la decisione controversa, se ritiene che non siano state osservate le disposizioni degli articoli 8, paragrafo 1, 8bis o 8ter, paragrafo 2 della direttiva xx.****

² **GUL ...**

Si ricorda che occorreranno altre discussioni sulla composizione e sullo status giuridico dell'Agenzia o di un meccanismo indipendente, dalle quali potrebbe emergere la necessità di modificare il termine "Agenzia". Ciò vale ogni qualvolta questo termine compaia nel testo.

³ *Ex articolo 8 ter (paragrafi 7-13) della direttiva "Energia elettrica".*

⁴ *Se è coinvolta un'impresa di un paese terzo la struttura proprietaria è di norma piuttosto complessa, il che potrebbe essere menzionato in un considerando.*

3. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 1 e 2, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione.

⁵

4. L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di [...] revocare la decisione sulla certificazione⁶ e ne informa la Commissione.

5. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

6. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

7. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.⁷

⁵ CZ propone di inserire due nuovi paragrafi:
nuovo paragrafo 3 bis (progetto):

"L'autorità di regolamentazione discute le riserve della Commissione con il gestore del sistema di trasmissione o eventualmente con il gestore del sistema indipendente e chiede loro di pronunciarsi sulla soluzione alle carenze riscontrate dalla Commissione stessa entro il termine di due mesi e, nel caso di un gestore di sistema indipendente, entro un periodo di quattro mesi. L'autorità di regolamentazione notifica alla Commissione l'apertura del caso con il gestore del sistema di trasmissione in conformità del presente paragrafo. Se adotta una nuova decisione sulla certificazione del gestore del sistema di trasmissione o del gestore di sistema indipendente, l'autorità di regolamentazione lo notifica senza indugio alla Commissione."

nuovo paragrafo 3 ter (progetto):

"Se dopo aver esaminato la nuova decisione sulla certificazione in conformità del paragrafo 3 bis, la Commissione chiede all'autorità di regolamentazione di revocarla, le disposizioni del paragrafo 3 bis non possono essere applicate."

⁶ CZ propone di inserire: "qualora non agisca conformemente al paragrafo 3 bis".

⁷ Formula standard concertata con i Servizi giuridici di Consiglio, Commissione e PE.

Articolo 2 bis ter⁸

Designazione di gestori di sistema indipendenti⁹

Se ha adottato una decisione di cui all'articolo 2 bis bis, paragrafo 2, lettera b) e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi¹⁰, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia e sentito il parere del proprietario[.] e del gestore del sistema di trasmissione [.] , dell'autorità di regolamentazione nazionale e di altre autorità nazionali competenti. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva xx.

Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione di energia elettrica.

Articolo 2 ter

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) di energia elettrica

- 1. Entro il (...) i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate.**
- 2. Entro due mesi dal ricevimento di queste informazioni, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.**
- 3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno nei tre mesi successivi al ricevimento del parere dell'Agenzia.**
- 4. Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.**

⁸ Seconda parte dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva "Energia elettrica".

⁹ Per gestore di sistema indipendente (GSI) si intende un GST che è stato designato GSI; questa precisazione potrebbe essere inserita in un considerando.

¹⁰ CZ propone di inserire: "e che la procedura di cui all'articolo 2 bis bis, paragrafo 3 bis) non è avviata,".

Articolo 2 ter bis

Redazione dei Codici di rete

1. Previa consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e delle parti interessate la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i codici di rete da elaborare nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
2. In base all'elenco di priorità la Commissione può invitare l'Agenzia a presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamenti quadro non vincolanti che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici. Su richiesta motivata la Commissione può prorogare il termine per la presentazione.
3. L'Agenzia procede alla consultazione dell'REGST e di altre parti interessate sul progetto di orientamenti quadro non vincolanti durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
4. Se ritiene che il progetto di orientamenti quadro non vincolanti non assicuri la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Se entro la scadenza fissata l'Agenzia non presenta un progetto di orientamenti quadro non vincolanti, questo è elaborato dalla stessa Commissione.
6. In base ad un orientamento quadro non vincolante, che assicuri la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, la Commissione invita l'REGST a presentare all'Agenzia un codice di rete entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi.
7. Se, in un caso eccezionale, l'REGST ritiene necessario discostarsi dall'orientamento quadro non vincolante, ne fornisce debita motivazione all'Agenzia.
8. Entro due mesi dal ricevimento di un codice di rete l'Agenzia fornisce all'REGST un parere motivato. A tal fine l'Agenzia può avviare consultazioni formali con le pertinenti parti interessate.
9. L'REGST può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia. Se non lo modifica, ne fornisce debita motivazione all'Agenzia.
10. Se, ricevuta la motivazione fornita dall'REGST, ritiene che il codice di rete non sia conforme all'orientamento quadro non vincolante l'Agenzia può trasmettere alla Commissione una raccomandazione, in conformità del paragrafo 12.
11. Se ritengono che i gestori dei sistemi di trasmissione non abbiano attuato il codice di rete l'Agenzia, l'REGST o altre parti interessate possono raccomandare alla Commissione di adottare orientamenti nei settori coperti dal codice di rete corrispondente.

12. Se ritiene che:

- a) un codice di rete non sia conforme al pertinente orientamento quadro;
- b) i gestori dei sistemi di trasmissione non abbiano attuato un codice di rete;
- c) l'REGST non abbia elaborato un codice di rete in un periodo di tempo ragionevole.

la Commissione può adottare, di sua iniziativa o su raccomandazione dell'Agenzia, dell'REGST o di un'altra parte interessata, orientamenti nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

In questi casi la Commissione può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di orientamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

13. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 8.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

1. **La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica elabora codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 su invito della Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 6;¹¹**

Ibis. L'REGST può elaborare codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nell'invito trasmesso dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.

Iter. L'REGST adotta:

- a) **strumenti comuni di gestione della rete, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca;**
- b) **ogni due anni, un piano di investimento decennale non vincolante comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione;**
- c) **un programma annuale di lavoro;**
- d) **una relazione annuale;**
- e) **prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità di produzione .**

¹¹ Un considerando potrebbe precisare che : "I codici tecnici adottati dall'REGST non intendono sostituirsi ai necessari codici tecnici nazionali."

Iquater. Le prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione coprono l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data della relazione. Queste prospettive europee sull'adeguatezza di capacità di produzione sono basate sulle prospettive nazionali sull'adeguatezza di capacità di produzione preparate dai singoli GST.

2. **Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.**
3. **I codici di rete coprono i settori seguenti, tenendo conto, del caso, delle specificità regionali [..]:**
 - a) **norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete;**
 - b) **norme di collegamento e di accesso alla rete;**
 - c) **norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;**
 - d) **norme in materia di interoperabilità;**
 - e) **procedure operative in caso di emergenza,**
 - f) **norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;**
 - g) **norme di scambi connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;**
 - h) **regole di trasparenza;**
 - i) **norme di bilanciamento, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete;**
 - j) **norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra GST;**
 - k) **norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.**

3bis. I codici di rete si applicano soltanto alle operazioni di rete fra due o più Stati membri e lasciano impregiudicati i codici che si applicano alle operazioni di rete all'interno degli Stati membri.

4. **La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica controlla e analizza l'attuazione dei [..]codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. L'REGST riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 1 ter, lettera d).**
5. **La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica adotta e pubblica ogni due anni un piano decennale non vincolante di investimenti nella rete per l'intera Comunità. Il piano di investimento comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa in particolare:**

- (a) sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 1 e, se del caso, sugli [...] orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
- (b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, sulle proposte degli utenti di rete, operatori commerciali e gestori dei sistemi di distribuzione compresi, e include impegni a lungo termine di investitori diversi dai gestori dei sistemi di trasmissione, che sono interessati allo sviluppo della rete di trasmissione;
- (c) [...] individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
6. Su richiesta della Commissione, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 8.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1 e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2. La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia [...] il progetto di piano decennale non vincolante di investimenti e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.

[...]

Entro due mesi dal ricevimento l'Agenzia trasmette all'REGST e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano decennale non vincolante di investimenti presentato dall'REGST non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

[...]

¹² GU L 262, del 22.9.2006, pag. 1.

Articolo 2 septies

Consultazioni

1. **Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica consulta tutti i partecipanti al mercato interessati, e segnatamente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, in occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano decennale di investimenti e del suo programma di lavoro di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3. Alla consultazione, che si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel processo decisionale, partecipano le autorità di regolamentazione nazionali e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.**
2. **Tutti i documenti e verbali relativi agli elementi di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.**
3. **Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.**

Articolo 2 octies

Costi

I costi relativi alle attività della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di cui agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 2 nonies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. **I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.**

13

¹³ Questa frase non è più necessaria poiché i piani regionali di investimenti sono ora citati all'articolo 2 quater, paragrafo 5, come una delle basi per il piano decennale non vincolante di investimenti.

2. **I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite¹⁴ e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.**
3. **L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

A tal fine, la Commissione può consultare la rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e l'Agenzia.

Articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1. I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
 2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.
 3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.
- Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.
4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
 5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.
 6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

¹⁴ Si propone di aggiungere il considerando seguente: "Le aste esplicite costituiscono attualmente il mezzo privilegiato per la gestione della congestione e non richiedono pertanto una promozione specifica."

Articolo 4 Corrispettivi di accesso alle reti

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2. Ai produttori e ai consumatori ("carico") può essere imposto il pagamento di un corrispettivo di accesso alle reti. La percentuale dell'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori ("carico") siano uniformi nel loro territorio.

3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

- i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
- i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.

5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 5 Comunicazione di informazioni []

1. I gestori dei sistemi di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3. I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità di trasmissione disponibile per ciascun giorno indicando la capacità di trasmissione disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

4. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulla domanda prevista e reale, sulla disponibilità e l'utilizzo effettivo degli attivi di produzione e di carico superiori a 10 MW, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni, nonché sull'energia di compensazione e sulla capacità di riserva.

5. I soggetti partecipanti al mercato interessati comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione, e che hanno un'infrastruttura di produzione con una capacità installata di almeno 250 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di produzione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

Articolo 6

Principi generali di gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione in causa. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2. Le procedure di decurtazione delle transazioni sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.

3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione con ripercussioni sui flussi transfrontalieri è messa a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato in conformità delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

4. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori di sistemi di trasmissione interessati, con un ragionevole anticipo rispetto al relativo periodo di esercizio, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non vengono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

5. I gestori dei sistemi di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione su cui vi è congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per [] i seguenti scopi [.]:

- a) per assicurare l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;
- b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione, *in particolare mediante nuovi interconnettori; ovvero*
- c) *fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede fissazione di dette tariffe.*

Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui al primo comma, lettere a) o b), i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui alla lettera c) per un importo massimo che dovrà essere determinato dalle autorità di regolamentazione interessate. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) o b.)[.]

Articolo 7 Nuovi interconnettori

1. I nuovi interconnettori tra Stati membri per corrente continua possono fruire, a richiesta **e per un periodo limitato**, di un'esenzione dal disposto dell'articolo 6, paragrafo 6 del presente regolamento e degli articoli **8, 10, 20** e [dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4]* della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

- a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nel settore della fornitura di energia elettrica;
- b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
- c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica diversa, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori di sistemi nei cui sistemi tale interconnettore sarà realizzato;
- d) agli utenti di tale interconnettore sono imposti corrispettivi;
- e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE non è stata recuperata nessuna parte di capitale o dei costi di gestione dell'interconnettore per mezzo di una qualsiasi componente dei corrispettivi percepiti per l'utilizzo dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore;
- f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

* riferimento da adattare.

2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnettori esistenti.
4. a) La **decisione riguardante** l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. [] Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore o dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. [] Nel decidere **dette** condizioni [] si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare **o della modifica della capacità esistente**, dei tempi [] del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione [] le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati **decidono** le regole e [] i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. [.] **Le norme in materia di gestione della congestione** *includono* **l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e [.] gli utenti dell'infrastruttura [] godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella [] valutazione dei criteri previsti nel paragrafo 1, lettere a), b) e f) del presente articolo, si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.**

La decisione di esenzione, ivi incluse le condizioni di cui **al secondo comma**, è debitamente motivata e pubblicata. [] [.]

- 4bis. *Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono assunte dall'Agenzia esclusivamente*
- qualora le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di esenzione all'ultima di dette autorità, ovvero*
 - dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.*

L'Agenzia consulta [] **le** autorità di regolamentazione interessate.

4ter *Nonostante i paragrafi 4 e 4bis, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.*

5. Una copia di ogni domanda di esenzione [] è trasmessa, per conoscenza, all'Agenzia ed alla Commissione **senza indugio** dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione *dalle autorità di regolamentazione interessate o dall'Agenzia (nel prosieguo "gli organi di notificazione")* unitamente a tutte le informazioni **pertinenti** alla decisione. **Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata.** In particolare, le informazioni riguardano:

- le ragioni particolareggiate in base alle quali [.] è stata concessa l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;
- l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;
- la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione;
- l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.

6. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può adottare una decisione **che impone agli organi di notificazione** [] di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. **Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.** Il periodo di due mesi può essere prorogato di altri **due** mesi, ove la Commissione richieda informazioni supplementari. **Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni supplementari complete. Il termine di due mesi può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione. La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.**

Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia si conformano alla decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro quattro settimane e ne informano la Commissione.

La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo se l'interconnettore non è ancora operativo.

7. **La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

[Articolo 7 bis¹⁵ Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità [.] di mercati // al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti l'accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

¹⁵ *Si propone di trasferire questo articolo nella direttiva "Elettricità".*

Articolo 8

Orientamenti

1. **All'occorrenza, gli orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione precisano,** []nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4: []

[]

- a) le modalità della procedura volta a determinare i gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi in cui tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) le modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
 - c) le metodologie dettagliate per determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali va versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e la designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;
 - d) la metodologia dettagliata per determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
 - e) il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
 - f) la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.
2. Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme intese ad armonizzare progressivamente i principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, anche rispecchiando il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione nei corrispettivi delle reti nazionali e fornendo segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi atti ad assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3. Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:

a) i dettagli sulla comunicazione di informazioni, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 5;

//

c) i dettagli delle norme in materia di connessione che disciplinano la relazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e i clienti collegati;

d) i dettagli delle norme in materia di interoperabilità;

e) i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica;

f) i dettagli delle norme in materia di energia di compensazione e energia di riserva connessa alla rete intese a favorire una maggiore integrazione dei mercati dell'energia di compensazione e di riserva;

g) i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti per la capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località.

h) i dettagli degli elementi di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

4. Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità di trasmissione disponibile sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato [].

5. [] La Commissione può adottare orientamenti relativi ai punti enumerati ai paragrafi 1, 2 e 3. Essa può [] modificare gli orientamenti di cui al paragrafo 4, [] nel rispetto dei principi definiti agli articoli 5 e 6, in particolare per aggiungere orientamenti dettagliati su tutti i metodi di assegnazione di capacità applicati nella pratica e fare in modo che i meccanismi di gestione della congestione evolvano in modo compatibile con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono stabilite regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione provvede a che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e non vadano al di là di quanto a tal fine necessario.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione provvede a che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e d) e al paragrafo 2.

Articolo 9 Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione assicurano il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

Articolo 10

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8.

In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessati non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione può, mediante decisione, obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 11

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicata il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Sanzioni

1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo **5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto della disposizione dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14
Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi, in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e ad assicurare una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 15¹⁶
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, []

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁶ **In funzione della tipologia finale del regolamento (rifusione o modifica) questo articolo potrebbe dover essere modificato.**

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali

Generalità

1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione affrontano la congestione nel breve termine in base a criteri rispondenti alle esigenze di mercato e di efficienza economica e simultaneamente forniscono segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello di produzione nelle località idonee.
2. I gestori del sistema di trasmissione (GST) o, se necessario, gli Stati membri predispongono norme non discriminatorie e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Queste norme, unitamente alle norme di sicurezza, sono presentate in documenti disponibili pubblicamente.
3. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, è mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di assegnazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
4. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione sono differenziati per direzione dei flussi.
5. I GST offrono la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo "definitivo". Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque i soggetti partecipanti al mercato sono sempre informati delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.
6. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.

Disposizioni per i contratti a lungo termine

1. Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato CE.
2. I contratti a lungo termine esistenti non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.

Comunicazione di informazioni

1. I GST pongono in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.

2. I GST pubblicano tutti i dati pertinenti relativi alle capacità complessive di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile di trasmissione, i GST pubblicano a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno con una settimana di anticipo di stime accurate e i GST dovrebbero anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. È altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.
3. I GST pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in documenti disponibili pubblicamente.

Principi alla base dei metodi per la gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.
2. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o gli scambi compensativi (counter trading) possono essere utilizzati in comune dai GST interessati. I costi che i GST sostengono per gli scambi compensativi e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.
3. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di "market splitting" o di altri meccanismi basati sul mercato per risolvere una congestione persistente e di "counter trading" per risolvere una congestione temporanea sono immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.

Indirizzi per le aste esplicite

1. Il sistema di aste deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).
2. Il volume totale della capacità di interconnessione è offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste assegna una frazione prescritta della capacità di trasmissione disponibile più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.
3. Le procedure di asta esplicita sono predisposte in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e i GST interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (ad esempio una borsa elettrica) nei paesi interessati.
4. I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio sono compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi lascia impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

5. Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi sono posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.
 6. Qualsiasi procedura di asta adottata è tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti partecipanti al mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e danno quindi luogo a capacità addizionale di vettoriamento sulla linea di collegamento congestionata.
 7. Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti partecipanti al mercato è esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto partecipante al mercato in un'asta quando le autorità di regolamentazione competenti definiscono i meccanismi di asta.
 8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile fino al momento in cui venga notificato al GST che la capacità acquisita sarà utilizzata.
-